



Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - CONVENZIONAMENTO TRA I COMUNI DI RHO, GARBAGNATE MILANESE E SETTIMO MILANESE.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

ag

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia

N. 18 del 30/04/2010

L'anno **DUEMILADIECI**, addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **19.45**, nella **Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5**. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	SACCHI Massimo	SI		12	DELVECCHIO Ruggiero	SI	
2	CALONGHI Lina	SI		13	LAMASTRA Vincenzo	SI	
3	BAIO Massimo	SI		14	LUPACCINI Simona	SI	
4	BIGHIANI Mario	SI		15	MACCAZZOLA Paolo	SI	
5	BILLI Valerio	SI		16	PECORA Gianni	SI	
6	CAMPAGNOLO Ivo		SI	17	PETRUNI Marina		SI
7	CARACAPPA Luigi	SI		18	PIOMBO Andrea	SI	
8	CONSONNI Giuseppe	SI		19	POLENGHI Gianmario	SI	
9	CORRIAS Mariagrazia	SI		20	RAGAZZONI Matteo	SI	
10	COSTANTINO Pierluigi	SI		21	SIANO Giovanni Aniello	SI	
11	DE BLASIO Giuseppe		SI				
		PRESENTI: 18				ASSENTI: 3	

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE M. Guglielmini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CALONGHI Lina** - Presidente del Consiglio - invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - CONVENZIONAMENTO TRA I COMUNI DI RHO, GARBAGNATE MILANESE E SETTIMO MILANESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta, passa all'esame del sesto argomento all'ordine del giorno, avente per oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - CONVENZIONAMENTO TRA I COMUNI DI RHO, GARBAGNATE MILANESE E SETTIMO MILANESE".

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola all'Assessore Emilio Bianchi che espone il punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Luigi Caracappa dice di condividere la linea di condotta che l'Assessore Bianchi ha illustrato perchè salvaguarda sia l'efficienza del servizio che la politica gestionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- il servizio di distribuzione del gas naturale, disciplinato a norma del D. Lgs. n. 164/2000, all'interno dei territori di Rho, Garbagnate Milanese e Settimo Milanese, è gestito tramite il concessionario Nuovenergie Distribuzione Srl (di seguito Ned Srl), p. iva e c.f. n. 03757660968, con sede in Rho Viale de Gasperi, n.113, Società a totale partecipazione pubblica costituita con atto notarile a rep. n. 27314 del 13 dicembre 2002 sì come integrato con successiva scrittura notarile rep. 10232 del 15.06.2006;
- la Società Nuovenergie Distribuzione S.r.l., avente per oggetto principale l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione del gas per tutti gli usi nonché l'organizzazione e/o l'esercizio di altre attività in settori complementari e affini e ancora la progettazione, realizzazione e manutenzione di ogni opera e impianto necessari o comunque funzionali ovvero correlati allo svolgimento delle attività sociali, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle

reti di distribuzione del gas metano e delle relative apparecchiature, ha conformato - e conforma ancor oggi - la propria attività al contratto di servizio avente scadenza 31.12.2008 a rep. n. 56 del 11/10/2006, registrato a Milano in data 27/10/2006 al n. 7863 serie 1;

- con D.L. n. 159/07, convertito in L. n. 222/07, entrato in vigore in data 1° dicembre 2007, il legislatore ha riconosciuto in capo ai concessionari aventi caratteristiche quali quelle di NED srl il diritto alla proroga automatica dei rapporti concessori in essere di ulteriori 2 (due) anni e, dunque, in applicazione delle norme in materia e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 164/2000, dell'art. 1, comma 69, della legge n. 139/04, dell'art. 23 della legge n. 51/2006 di conversione del d.l. n. 153/2006, nonché della legge n. 222/07 e ssmm ed i., di conversione del d.l. n. 159/07, l'affidamento in capo all'attuale gestore è in scadenza alla data del 31.12.2008, fino al 31.12.2010, fermo restando l'obbligo di garantire in ogni caso la gestione anche dopo tale data, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000;
- il diritto di cui sopra, così consolidatosi, non è stato retroattivamente inciso dalla successiva legislazione, rappresentata dalla Legge n. 244/07 e dall'art. 23-bis del Decreto Legge n. 112/2008, come convertito in Legge n. 133/2008, con la conseguenza che, nel caso di specie, la società NED srl ha maturato il detto diritto quesito alla proroga di 2 (due) anni prevista dal citato D.L. n. 159/07;

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, e in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attività di distribuzione e il regime di transizione;
- la Legge 23 agosto 2004, n.239, recante "Riordino del settore energetico" la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

- la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, e in particolare l'articolo 46 - bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
- l'art. 14, 7° comma, del Decreto Legislativo 23.05.2000 n. 164 concernente i tempi di avvio del procedimento per l'indizione della gara finalizzata al nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas;

Rilevato che, ad oggi, i decreti attuativi di cui alla normativa ex art. 46bis D.L. n. 159/2007 conv., riguardanti la definizione degli ambiti territoriali minimi, non risultano emanati e le Amministrazioni Comunali interessate sono conseguentemente tenute a proseguire nell'iter di contrattazione pubblica per il reperimento del concessionario del servizio di distribuzione del gas sui propri territori amministrati;

Attesa pertanto la necessità di dare avvio alle procedure per l'espletamento della gara pubblica per la selezione del concessionario del servizio in oggetto, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 2001, esecutiva, che ha approvato il protocollo d'intesa tra i Comuni di Settimo Milanese, Rho e Pero per l'erogazione del servizio Gas e le forme energetiche alternative e viste le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 73 3 74 del 27/11/2002, esecutive, che hanno determinato l'attuale assetto societario di governo delle politiche energetiche del Comune di Settimo Milanese;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02/02/2006, esecutiva, che ha approvato la scissione parziale della Società A.S.M. Garbagnate Milanese srl a socio unico a beneficio della società Nuovenergie Distribuzione srl,

Considerato al riguardo che:

- Le Amministrazioni Comunali di Rho, Garbagnate Milanese e Settimo Milanese, con la costituzione di una Società pubblica dedicata hanno già, a suo tempo, espresso l'utilità e la convenienza di gestire congiuntamente il servizio gas in argomento, nell'ottica di un continuo miglioramento del servizio fornito ai cittadini;
- Nel corso della gestione sono stati verificati in concreto i risultati in termini di sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale che ha nondimeno assicurato l'incremento dei livelli di sicurezza, degli investimenti sulla rete, la calmierazione dei costi del servizio a beneficio dei cittadini oltre che il ritorno economico a favore delle Amministrazioni stesse;

Valutata quindi positivamente l'opportunità e la convenienza nell'esperire in modo unitario e coordinato tra i comuni di Rho, Garbagnate M.se e Settimo M.se, la gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano, mediante adeguata forma di convenzionamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

Esaminata la bozza di convenzione (All.1), disciplinante le modalità e i tempi con cui procedere alla suddetta gara e i rapporti tra le amministrazioni comunali coinvolte, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, infine, che l'amministrazione con funzioni di stazione appaltante, coordinamento amministrativo, tecnico nonché comunicativo possa essere il Comune di Rho, in quanto ente con predominanza territoriale e significativa rappresentatività, rispetto agli altri due Comuni;

Dato atto che il futuro gestore è individuato mediante procedura di gara ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, il quale prevede che "gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione" e che "nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti;

Considerato che è sulla base di tali criteri dovranno essere predisposti gli atti di gara;

Dato atto che al gestore uscente spetta un rimborso " a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione";

Considerato che è sulla base di tali criteri che verrà determinato l'indennizzo spettante alla Società Ned Srl secondo il criterio della "stima industriale", esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del

rapporto di gestione;

Dato atto che tale importo verrà posto a base di gara, ai fini dell'acquisizione della rete e degli impianti attualmente in proprietà di Ned Srl, della quale si autorizza la cessione, previa corresponsione del relativo importo da parte del nuovo gestore;

Dato atto, inoltre, che al fine di garantire i livelli occupazionali si autorizza espressamente l'inserimento negli atti di gara di una apposita "clausola sociale" che imponga l'obbligo nei confronti del gestore entrante di assumere i dipendenti di Ned Srl attualmente addetti al settore secondo un rapporto efficiente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta aggiuntivo impegno di spesa rispetto alla programmazione finanziaria che già contempla i costi della imminente gara;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

per le motivazioni suesposte che qui si richiamano integralmente:

1. di dare avvio alle procedure per l'esperimento della gara pubblica finalizzata alla selezione del concessionario del servizio di distribuzione del gas nei Comuni di Rho - Garbagnate Milanese - Settimo Milanese;
2. di stabilire che tale gara sia effettuata e condotta in modo unitario e congiunto

- fra le tre Amministrazioni Comunali mediante la procedura ristretta con offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di approvare, a tal fine, la bozza di convenzione (all.1), disciplinante le modalità e i tempi con cui procedere alla suddetta gara e i rapporti tra le amministrazioni comunali coinvolte, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
 4. di individuare il Comune di Rho quale ente capofila, per la gestione delle varie fasi della gara pubblica;
 5. di esprimere indirizzo, con salvezza di normativa difforme sopravvenuta, che l' affidamento del servizio di distribuzione del gas abbia scadenza di 12 annualità con decorrenza dal 1 gennaio 2011;
 6. di dare indirizzo affinché gli atti di gara siano predisposti tenendo conto dei criteri di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000
 7. di esprimere indirizzo affinché, al fine di garantire i livelli occupazionali, venga inserito negli atti di gara una apposita "clausola sociale" che imponga l'obbligo nei confronti del gestore entrante di assumere i dipendenti di NED s.r.l. attualmente addetti al settore secondo un rapporto efficiente;
 8. di esprimere indirizzo affinché il rimborso spettante a Ned srl ai fini della cessione della rete e degli impianti di proprietà della medesima venga posta a carico del nuovo gestore, previa determinazione secondo il sistema della "stima industriale" con esclusione della valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione , e indicazione dell'importo negli atti di gara;
 9. Di esprimere altresì indirizzo perché negli atti di gara i valori economici remunerativi del servizio siano distinti per i tre comuni sia nel bando che nell'offerta e le proposte progettuali relative al piano industriale siano differenziate per le reti ed i territori dei tre comuni, tenendo conto delle esigenze manifestate dalle amministrazioni comunali nel piano guida degli investimenti e dai regolamenti vigenti nei diversi territori, garantendo altresì uno sportello per il pubblico a servizio degli utenti dei tre comuni;
 10. di demandare infine agli organi esecutivi di ciascuna Amministrazione comunale

ogni adempimento conseguente e utile per dare attuazione al presente deliberato.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di poter avviare, con sollecitudine, le procedure di gara;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti peralzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Calonghi Lina

F.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, li _____

SECRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE